

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

INDICE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	4
--------------------------------------	----------

ARTICOLO 2 - OGGETTO	5
ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	5
ARTICOLO 4 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
ARTICOLO 5 - GARANZIE.....	7
ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO E DURATA CONTRATTUALE	8
ARTICOLO 7 - CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DELLA FORNITURA - VERIFICA DI CONFORMITA'	8
ARTICOLO 8 - PENALI	10
ARTICOLO 9- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
ARTICOLO 10 - RECESSO.....	13
ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO.....	13
ARTICOLO 12 - GARANZIA DEFINITIVA.....	15
ARTICOLO 13 - ASSICURAZIONI A CARICO DEL FORNITORE	16
ARTICOLO 14 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI.....	16
ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	16
ARTICOLO 16- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	17
ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	18
ARTICOLO 18 - SUBAPPALTO.....	18
ARTICOLO 19 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	20
ARTICOLO 20 - MODIFICHE E VARIANTI	21
ARTICOLO 21 - SPESE CONTRATTUALI	21
ARTICOLO 22 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	21
ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE.....	23
ARTICOLO 24 - DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	23

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI 24

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Asia Napoli S.p.a (P.IVA 0749470637) con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore dr. Claudio Crivaro – (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”)

E

- XXXXXX

Congiuntamente definite “Parti”.

PREMESSO

- 1) che ASIA Napoli S.p.A. (di seguito anche ASIA), in esecuzione della Determina a contrarre n. XXXXXX, ha indetto la procedura aperta XXXX avente ad oggetto la fornitura di una infrastruttura cluster iperconvergente (HCI) basata su vSAN, che comprende anche la fornitura di hardware, licenze, software e servizi connessi ed il servizio di manutenzione per 36 mesi;
- 2) che all'esito delle ordinarie operazioni di gara, con determina dell'Amministratore Delegato nXXXXXX è stata disposta l'aggiudicazione della predetta procedura in favore della società XXXXXX che ha offerto un ribasso del XXXX%;
- 3) che, inoltre, in data XXXXXX la Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legge n. 76/2020 (convertito nella Legge n. 120/2020) ha rilasciato XXXXXX;
- 4) che in funzione della sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore ha presentato la cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto e le polizze RTC e RCO previste dall'art. 13 del presente contratto;

La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini sotto indicati avranno il significato di seguito indicato:

- per **Fornitore** si intende XXXXX ;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli S.p.a. come in epigrafe identificata;

- per **Capitolato Tecnico**: si intende il Capitolato Tecnico accettato in sede di gara, comprensivo dei relativi allegati;
- per **Responsabile del Procedimento** si intende XXXXXXXX
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Fornitore.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

2.1 Costituisce oggetto del presente contratto:

a) la fornitura di una infrastruttura cluster iperconvergente (HCI) basata su vSAN, che comprende anche la fornitura di hardware, licenze, software e servizi di seguito riportati:

- Cluster Iperconvergente VMware vSAN;
- Licenze associate alla per la gestione VSAN/VMware;
- Appliance hardware con funzionalità di backup dedicato;
- Licenze software di backup Veeam;
- Licenze Microsoft Windows Server
- Servizi di manutenzione per 36 mesi relativi all'hardware e al software;

b) il servizio professionale di disegno e progettazione, installazione, migrazione e conseguente conduzione per i primi 6 mesi.

2.2 I servizi di manutenzione relativi all'hardware e al software devono essere eseguiti su richiesta della Stazione Appaltante che, a tal fine, emette apposito ordinativo di richiesta di manutenzione i cui tempi di intervento da parte del Fornitore sono definiti nel capitolato tecnico. Nel caso in cui la manutenzione riguardi la sostituzione di componenti con software il Fornitore deve garantire il ripristino della componente software. I servizi professionali di disegno e progettazione, installazione e migrazione e conseguente conduzione devono essere eseguiti secondo il programma delle attività offerto dal Fornitore.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

3.1 Il Fornitore si obbliga:

a) a consegnare ed installare, presso la sede della Stazione Appaltante, l'infrastruttura cluster iperconvergente (HCI) entro 2 mese dalla data del verbale di avvio della fornitura. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio alla fornitura anche prima della stipula del contratto;

b) ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto in conformità a quanto disposto nel capitolato tecnico, le cui condizioni si intendono richiamate nel presente contratto, seppur non materialmente trascritte nonché ad attenersi a quanto proposto nella propria offerta tecnica

- c) a rispettare i tempi di intervento e di risoluzione previsti nel capitolato tecnico per il servizio di manutenzione hardware/software;
- d) ad operare secondo la norma UNI EN ISO 9001-2000 rispettando i livelli di servizio specificati nel capitolato tecnico ed utilizzando le proprie migliori conoscenze ed esperienze nonché personale qualificato;
- e) a comunicare tempestivamente e comunque entro 7 giorni, alla Stazione Appaltante, ogni modifica/cambiamento dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. lgs n. 50/2016 che dovesse intervenire in corso di contratto, onde consentire alla Stazione Appaltante di poter eseguire le verifiche di legge.

ARTICOLO 4 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1 L'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni avvalendosi del Direttore dell'Esecuzione (DEC).

4.2 Attività di Controllo del DEC

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto riceve dal Responsabile del Procedimento le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità del servizio oggetto del presente contratto di appalto e stabilisce la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

4.3 Il DEC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. Le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato tecnico e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni svolte;

d) il rispetto da parte del Fornitore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

Il controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale. Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali ovvero della risoluzione del contratto per inadempimento nei casi consentiti.

4.4 Strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo

Il DEC impartisce al Fornitore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio emessi per iscritto che riportano, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e sono comunicati al RUP. Il Fornitore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio. Gli ordini, adottati in forma scritta, sono trasmessi al Fornitore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.

Il DEC redige i processi verbali di accertamento di fatti, che sono inviati al RUP, e le relazioni per il RUP medesimo.

4.5 Controllo amministrativo contabile

Durante l'esecuzione del contratto il DEC provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione della fornitura attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili. Gli atti contabili del DEC contengono l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

4.6 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nell'espletamento di tali funzioni, può avvalersi anche di personale della Stazione Appaltante e, in particolare, degli addetti al Magazzino Generale.

4.7 Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si attiene a quanto disposto dal D.M. n. 49/2018.

ARTICOLO 5 – GARANZIE

5.1 Il Fornitore garantisce per 36 mesi che l'infrastruttura consegnata ed installata sia esente da vizi e difetti tali da pregiudicarne la funzionalità o l'efficienza ovvero tali da renderla non conforme a quanto previsto nella documentazione tecnica di gara ovvero nell'offerta tecnica presentata dal Fornitore. Il termine di 36 mesi decorre dalla data in cui il DEC attesta che la fornitura è stata eseguita correttamente.

Qualora nel corso dei 36 mesi si riscontrino i vizi ed i difetti innanzi menzionati, il Fornitore si obbliga a provvedere alla sostituzione dell'infrastruttura entro 7 giorni dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVO E DURATA CONTRATTUALE

6.1 La Stazione Appaltante corrisponde al Fornitore l'importo complessivo, al netto del ribasso offerto in gara, di Euro _____ oltre IVA così ripartito:

- a) Euro XXXXX per la fornitura dell'infrastruttura cluster iperconvergente e per il connesso servizio di manutenzione hardware/software 36 mesi decorrenti dall'installazione;
- b) Euro XXXXX, pari al 20% per i servizi professionali di installazione, migrazione e conseguente conduzione per i primi 6 mesi.

6.2 Il presente contratto avrà durata di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula ovvero dalla data del verbale di avvio della fornitura qualora anteriore alla data di stipula dello stesso. Il Fornitore, a fronte dell'ultimazione delle prestazioni (con lo scadere dei 36 mesi di durata del contratto), comunica al Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'intervenuta ultimazione delle prestazioni onde consentire a quest'ultimo di eseguire i necessari accertamenti in contraddittorio e di elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme al Fornitore.

ARTICOLO 7 - CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DELLA FORNITURA - VERIFICA DI CONFORMITA'

7.1 Gli stati di avanzamento della fornitura/servizio saranno emessi con le seguenti modalità e tempistiche:

- a) Euro XXXXXXXX, pari all'80% dell'importo di cui al precedente articolo 6.1 lett. a), in seguito alla consegna ed installazione dell'infrastruttura, previa attestazione da parte del DEC che la fornitura è stata eseguita correttamente;
- b) Euro XXXXXXXX, pari al 20% dell'importo di cui al precedente punto 6.1 lett. b) in tre tranches di pari importo con le seguenti scadenze temporali:
 - al 12° mese dalla consegna ed installazione dell'infrastruttura;
 - al 24° mese dalla consegna ed installazione dell'infrastruttura;
 - al 36° mese dalla consegna ed installazione dell'infrastruttura (rata di saldo);
- c) Euro XXXXX di cui al precedente articolo 6.1 lett. b) entro 6 mesi dalla consegna dell'infrastruttura, purchè siano state ultimate le attività di installazione, migrazione e conseguente conduzione.

7.2 Il Direttore dell'Esecuzione del contratto al verificarsi delle condizioni riportate al precedente articolo 7.1 lett. a) b) e c) il DEC adotta lo stato di avanzamento della fornitura/servizio (cd SAS) ed accerta, in relazione al singolo stato di avanzamento, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del DM n. 49/2018, che le prestazioni (fornitura, installazione ovvero manutenzione) siano state eseguite correttamente ed in conformità, in termini di quantità e qualità, alle prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico ed eventualmente nell'offerta tecnica presentata in gara. Lo stato di avanzamento della fornitura/servizio indica l'importo da liquidare e gli acconti già corrisposti. Il DEC trasmette il SAS al RUP che, entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione del SAS, rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte del Fornitore.

7.3 Certificato di ultimazione della fornitura e del connesso servizio di manutenzione

Il DEC, a fronte della comunicazione del Fornitore di intervenuta ultimazione della fornitura e del connesso servizio di manutenzione hardware/software (allo scadere dei 36 mesi manutenzione) effettua entro 5 giorni gli accertamenti in contraddittorio con lo stesso e nei successivi 5 giorni elabora il certificato di ultimazione della fornitura/servizio, inviandolo al RUP il quale ne rilascia copia al Fornitore.

7.4 Verifica di conformità della fornitura/servizio

La fornitura ed i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore ed alle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dal certificato di ultimazione della fornitura da parte del Fornitore ed è demandata ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti all'uopo nominati, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione alla fornitura da verificare. La verifica di conformità si conclude entro un termine non superiore a 60 giorni dal certificato di ultimazione della fornitura.

Il RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione della fornitura, al soggetto incaricato della verifica di conformità: a) copia degli atti di gara; b) copia del presente contratto; c) e copia dei documenti contabili ed eventuali altri documenti rilevanti (es. accordi transattivi, contestazioni ecc). Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP

ed il DEC che dà tempestivo avviso al Fornitore del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire. Il DEC ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione della forniture eseguite e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: a) gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; b) il giorno della verifica di conformità; c) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti; d) l'esito dei controlli eseguiti; e) la descrizione dettagliata dei rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese del Fornitore che, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirle. Nel caso in cui il Fornitore non ottemperi ai predetti obblighi, il DEC o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in suo danno, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto al Fornitore.

7.5 Pagamenti acconti e pagamento del saldo

Il pagamento degli stati di avanzamento viene eseguito entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, corredata dal certificato di pagamento.

Il pagamento della rata di saldo viene eseguito dalla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'emissione del certificato finale di verifica di conformità della fornitura/servizio espletati.

7.6 Fatture elettroniche

Le fatture devono riportare obbligatoriamente negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML per l'emissione della fattura elettronica il CIG ed il codice univoco dell'Asia Napoli per l'emissione della fattura elettronica è M5UXCR1. La fattura deve essere intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D - 80146 Napoli. Le fatture emesse dal Fornitore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017). Il pagamento della fattura è subordinato a tutte le verifiche di legge tra cui, a titolo esemplificativo, verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione durc rilasciato da INPS/INAIL, verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e verifiche ex art. 17-bis del D. Lgs n. 241/1997.

ARTICOLO 8 - PENALI

8.1 La Stazione Appaltante si riserva di applicare, salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., ai sensi dell'art. 1382 cod. civ.:

- a) una penale pari ad Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna e nell'installazione dell'infrastruttura rispetto al termine previsto dall'art. 3.1 lett. a);
- b) una penale pari ad Euro 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto all'orario previsto nel Capitolato Tecnico per l'avvio dell'intervento di manutenzione;
- c) una penale pari ad Euro 150,00 per ogni ora di ritardo rispetto all'orario previsto nel Capitolato Tecnico per la risoluzione del problema oggetto dell'intervento di manutenzione.

La penale di cui alla precedente lett. a) si applica anche nel caso in cui l'infrastruttura consegnata ed installata non sia conforme a quanto previsto nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica presentata in gara dal Fornitore. In tal caso il Direttore dell'Esecuzione non emette lo stato di avanzamento del servizio funzionale all'adozione del certificato di pagamento da parte del RUP di cui al precedente art. 7.2.

8.2 Modalità di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati all'Fornitore per iscritto dalla Stazione Appaltante entro il termine di 10 giorni dal rilevato inadempimento. Il Fornitore può comunicare le proprie deduzioni al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 10 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

8.3 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

ARTICOLO 9- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

9.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a. qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di

prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;

- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c. perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- d. nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalle clausole n. 4, 5 e 6 previste dall'art. 8 del Protocollo di Legalità;
- e. nel caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante.

La risoluzione ha effetto dal momento della ricezione da parte del Fornitore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del contratto.

9.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto (ovvero i singoli ordinativi) nei seguenti casi:

- a. nel caso di accertata violazione da parte del Fornitore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b. nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte del Fornitore senza giustificato motivo;
- a. in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto di quanto previsto al successivo articolo 15;
- b. nel caso di reiterata violazione da parte del Fornitore delle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del contratto;
- c. qualora il Fornitore non ottemperi, reiteratamente, alle richieste di interventi di manutenzione formulate dalla Stazione Appaltante;
- d. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del contratto ovvero del singolo ordinativo;
- e. nel caso di reiterate violazioni di quanto proposto dal Fornitore con la propria offerta tecnica.

Effetti della risoluzione del presente contratto

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause precedentemente contemplate, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In caso di risoluzione la

Stazione Appaltante si riserva di escutere la garanzia definitiva, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 10 - RECESSO

10.1 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO

11.1 L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di riservarsi di ricorrere al subappalto dei seguenti servizi _____ nella percentuale del _____.

11.2 Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dei relativi servizi. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti per l'espletamento dei servizi oggetto di subappalto;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#) del Codice;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice civile](#) con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

11.3 La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

11.4 L'Appaltatore deve praticare, per i servizi affidati in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza

previsti dalla normativa vigente. L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dei servizi, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche dei servizi subappaltati.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da parte della Stazione Appaltante inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

11.5 [PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore (qualora sia una microimpresa o piccola impresa) l'importo dovuto per i servizi da quest'ultimo eseguiti.

A tal proposito si specifica che i servizi subappaltati saranno fatturati dal Subappaltatore all'Appaltatore, che, a sua volta, deve fatturare alla Stazione Appaltante l'intero importo maturato in ragione dello stato di avanzamento del contratto. L'Appaltatore comunica al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la parte dei servizi eseguiti dal Subappaltatore in funzione dello stato di avanzamento del contratto di appalto, specificando il relativo importo e formulando la proposta motivata di pagamento diretto nei confronti del Subappaltatore. Tale comunicazione sarà corredata dalla fattura che il Subappaltatore ha emesso nei confronti dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà, ai sensi dell'art. 105, comma 13 lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, al pagamento dell'Appaltatore al netto dell'importo della fattura emessa dal Subappaltatore per i servizi subappaltati. L'Appaltatore autorizza Stazione Appaltante a versare a suo nome e per suo conto al Subappaltatore quanto da quest'ultimo fatturato per i servizi subappaltati in esecuzione del presente contratto.

Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

11.6 [NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione

delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presenta clausola costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

11.6 L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dei servizi, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche dei servizi subappaltati.

ARTICOLO 12 – GARANZIA DEFINITIVA

12.1 Il Fornitore ha prodotto la garanzia, di cui all'articolo 103 comma 1 del D. Lgs n. 50/2006, sotto forma di polizza fideiussoria XXXXXXXXXXXX con la formula "a prima richiesta", per un importo pari ad Euro XXXXXXXXXXXX.

La polizza è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte del Fornitore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dal Fornitore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

12.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture, e ciò anche in caso di risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del contratto disposta in danno del Fornitore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, il Fornitore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In

caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore in corso di esecuzione del contratto.

ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione del presente contratto. In particolare, il Fornitore si accolla tutti i rischi connessi alle operazioni di consegna dei sacchi oggetto della fornitura presso le sedi che saranno indicate nei singoli ordini emessi dalla Stazione Appaltante.

A tal fine, il Fornitore ha prodotto la polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro n. XXXXXX rilasciata da XXXXXXXX , con un massimale annuo di Euro 1.500.000,00. La polizza riporta l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio.

La garanzia è, inoltre, estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto impiegati nelle operazioni di carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni a persone e cose trasportate sui mezzi stessi, ed i danni conseguenti alle operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, installati sulle attrezzature di proprietà, in locazione o uso del Fornitore. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI

14.1 Il Fornitore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

14.2 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore o del sub-appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

15.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto al Fornitore di cedere i crediti derivanti dal contratto. Ai sensi dell'art. 106 del D.

Lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore in relazione alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione (es. verbale di collaudo degli automezzi oppure certificato di regolare esecuzione prestazioni di manutenzione) a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Fornitore riportando il CIG.
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

15.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione della fornitura appaltata ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte del Fornitore.

15.3 E' fatto divieto di cedere di cedere il contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 16- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

16.1 Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, il Fornitore dichiara gli estremi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica: XXXXXXXXXXXX e che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono: XXXXXXXX.

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto, obbligatorio ai fini del pagamento.

16.2 Il contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

16.3 Il Fornitore e si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

16.4 Il Fornitore e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

16.5. Il Fornitore Contraente si impegna comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale.

ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO

17.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Fornitore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

17.2 Il Fornitore è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Fornitore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 18 - SUBAPPALTO

18.1 L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di riservarsi di ricorrere al subappalto dei seguenti servizi _____ nella percentuale del _____.

18.2 Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dei relativi servizi. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve

trasmettere:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti per l'espletamento dei servizi oggetto di subappalto;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#) del Codice;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice civile](#) con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

18.3 La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

18.4 L'Appaltatore deve praticare, per i servizi affidati in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dei servizi, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche dei servizi subappaltati.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da parte della Stazione Appaltante inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

18.5 [PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore (qualora sia una microimpresa o piccola impresa) l'importo dovuto per i servizi da quest'ultimo eseguiti.

A tal proposito si specifica che i servizi subappaltati saranno fatturati dal Subappaltatore all'Appaltatore, che, a sua volta, deve fatturare alla Stazione Appaltante l'intero importo maturato in ragione dello stato di avanzamento del contratto. L'Appaltatore comunica al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la parte dei servizi eseguiti dal Subappaltatore in funzione dello stato di avanzamento del contratto di appalto,

specificando il relativo importo e formulando la proposta motivata di pagamento diretto nei confronti del Subappaltatore. Tale comunicazione sarà corredata dalla fattura che il Subappaltatore ha emesso nei confronti dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà, ai sensi dell'art. 105, comma 13 lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, al pagamento dell'Appaltatore al netto dell'importo della fattura emessa dal Subappaltatore per i servizi subappaltati. L'Appaltatore autorizza Stazione Appaltante a versare a suo nome e per suo conto al Subappaltatore quanto da quest'ultimo fatturato per i servizi subappaltati in esecuzione del presente contratto.

Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

18.6 [NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presente clausola costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

18.7 L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dei servizi, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche dei servizi subappaltati.

ARTICOLO 19 - SICUREZZA SUL LAVORO

19.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

19.2 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del DUVRI consegnato in sede di gara.

ARTICOLO 20 - MODIFICHE E VARIANTI

20.1 Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

20.2 Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall'Appaltatore a meno che non sia stata preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. Qualora siano state apportate modifiche o variazioni non approvate dalla Stazione Appaltante esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ARTICOLO 21 - SPESE CONTRATTUALI

21.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del contratto sono a carico del Fornitore. Il Fornitore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 22 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORAMENTO

22.1 Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora

dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno — nella misura del 10% del valore del contratto, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 30.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 3.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”

22.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, il Fornitore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità del Fornitore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

20.3 Il Fornitore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it.

ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE

23.2 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 24 - DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

24.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- a) Capitolato Tecnico
- b) Offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore in sede di gara;
- c) DUVRI

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI

25.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del contratto nel suo complesso.

25.2 Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole. Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

25.4 Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

D.Lgs. n. 50/2016; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Legge n. 136/2010 e s.m.i.. D.M. n. 49/2108.

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.